



Effelleci
Pavia

Notiziario sindacale della FLC CGIL di PAVIA da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70

Le supplenze per le assenze del personale della scuola: quando e come chiamare i supplenti

Con l'inizio delle lezioni le scuole dovranno provvedere alle sostituzioni del personale assente. Spetta alle scuole anche nominare sui posti annuali o fino al termine delle attività didattiche non assegnati a livello provinciale.

Abbiamo riepilogato in una **scheda** le regole da rispettare per la chiamata dei supplenti da parte delle scuole sulla base delle norme attualmente in vigore ed in particolare dell'annuale circolare sulle supplenze.

È anche disponibile una **guida** per i precari che illustra analiticamente le modalità di convocazione e le regole per l'accettazione e la presa di servizio. Sono anche indicate le sanzioni previste dai regolamenti per mancata accettazione o per abbandono delle supplenze. Ricordiamo che l'annuale circolare sulle supplenze ha chiarito che anche coloro che ottengono una supplenza attraverso le messe a disposizione (MAD), sono assoggettati, avendo un contratto a tempo determinato, alle norme contrattuali e ai regolamenti delle supplenze e quindi anche alle regole sulle sanzioni previste per le supplenze conferite dalle graduatorie di istituto.

Personale docente/educativo

In caso di assenze dei docenti/educatori in servizio si provvede alla sostituzione con contratti a tempo determinato utilizzando le graduatorie d'istituto.

Personale educativo

Si provvede alla sostituzione fin dal primo giorno qualunque sia la durata dell'assenza.

Vincoli e limiti per il personale docente

La legge di stabilità 2015 ([190/14](#) art. 1 comma 333) ha stabilito che non si possa procedere alle supplenze per il primo giorno di assenza del personale docente. La stessa legge e la successiva [nota 2116/15](#) condizionano tale limitazione alla possibilità di garantire il pieno rispetto dell'offerta formativa ("*Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa*"). Pertanto, se non ci sono le condizioni per garantire l'offerta formativa, è comunque possibile conferire supplenze anche per il primo giorno di assenza del docente titolare, motivando in una determina, se necessario, le ragioni che per le quali si ricorre al supplente.

Sostituzione e utilizzo per le supplenze delle ore di "potenziamento"

La [legge 107/15](#) ha introdotto l'organico di potenziamento che, assieme a quello di posto comune e quello di sostegno (sia diritto che fatto), costituisce l'organico dell'autonomia. Non esistono docenti di potenziamento, ma docenti della scuola che possono essere assegnati a ore curricolari o a ore di potenziamento o ad entrambe ([vedi nota 2852/16](#)).

- **Sostituzione docenti assegnati ad attività di potenziamento:** La [nota 2852/16](#) ha precisato che qualora le ore di potenziamento assegnate all'istituzione scolastica siano utilizzate per:
 - attività di insegnamento curricolare per "esonero" di docenti individuati in attività di staff dal dirigente scolastico,
 - lo sdoppiamento di classi,
 - lo sdoppiamento di singoli insegnamenti,
 - attività di carattere curricolare previste nel Piano dell'offerta formativa
 - altre attività previste nel PTOF e non derogabili,

è possibile procedere alla sostituzione, ma solo per assenze superiori ai 10 giorni ed esclusivamente per il numero di ore settimanali utilizzate per le finalità sopra elencate. Ulteriori indicazioni sono disponibili a questo [link](#).

Tale limitazione viene ribadita dalle indicazioni operative per le supplenze che il MIUR annualmente pubblica ed è presente anche nella [nota 37856/18](#) che contiene le indicazioni operative in materia di supplenze per l'anno scolastico 2018/2019.

- **Utilizzo per le supplenze dei docenti dell'organico dell'autonomia**
L'art.1, comma 85, della stessa legge 107/15 prevedeva che il dirigente scolastico potesse disporre dell'organico dell'autonomia per sostituire docenti assenti fino a 10 giorni. Dopo la firma del [CCNL 2016/2018](#) del comparto istruzione e ricerca, tale possibilità è stata fortemente limitata. Come indicato all'art. art. 28, comma 2, del CCNL, all'inizio dell'anno scolastico, dopo aver assicurato la piena e integrale copertura dell'orario previsto dagli ordinamenti, il collegio dei docenti delibera le modalità di utilizzo delle ore dell'organico dell'autonomia, sia di quelle destinate allo svolgimento delle attività di potenziamento dell'offerta formativa che quelle utilizzate per attività di tipo organizzativo. Solo le ore eventualmente non

programmate per nessuna delle suddette attività possono essere utilizzate per sostituire i docenti assenti fino a 10 giorni.

Il docente, ove impiegato in altri ordini e gradi di scuola, conserva il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.

Sostituzione dei docenti mediante ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti

Il CCNL 2016/2018 all'art. 40 fa confluire all'interno del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa le risorse già previste nel precedente contratto nazionale per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Queste risorse sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto e possono essere usate per retribuire il personale docente che effettua sostituzioni.

Cosa non si può fare

La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la **scissione delle compresenze** previste da norme di legge o dagli ordinamenti o dal PTOF (insegnante di sostegno, tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, ecc.) **non è consentita**, se non in casi di emergenza, limitati nel tempo e non altrimenti risolvibili, in quanto introduce un depauperamento dell'attività didattica e lede il diritto allo studio (come già indicato anche da [pronunciamenti](#) della magistratura). In particolare per i docenti di sostegno vale quanto indicato nella [nota 9839/10](#).

Lo stesso principio vale per la **divisione degli alunni nelle classi** che è una prassi irregolare in quanto **lede il diritto allo studio** sia degli alunni "distribuiti" sia di quelli che li "accolgono" oltre a determinare spesso problemi di salute, di sicurezza e di agibilità delle aule.

Nel caso si ricevano richieste illegittime, come ad esempio quella di accogliere studenti di altre classi o di essere mandati a fare sostituzioni durante la propria attività di insegnamento su sostegno o in compresenza, è opportuno chiedere sempre l'ordine di servizio scritto, recante la data, il nome del docente coinvolto, la descrizione della richiesta ricevuta e la firma del dirigente scolastico o di suo delegato. Successivamente sarà possibile contattare il sindacato per intervenire sulla vicenda.

In conclusione il dirigente scolastico, una volta esperiti tutti i legittimi tentativi di utilizzo delle risorse interne, può provvedere alla chiamata del supplente.

Personale ATA

Vincoli e limiti per il personale ATA

La legge di stabilità 2015 ([190/14](#) art. 1, comma 332) aveva stabilito il divieto di sostituzione del personale assente per i seguenti profili:

- assistenti tecnici: non è mai possibile la sostituzione.
- assistenti amministrativi: è possibile solo nelle scuole che abbiano un organico con meno di 3 Assistenti amministrativi.
- collaboratori scolastici: per i primi 7 giorni di assenza.

In deroga all'iniziale divieto imposto dalla legge di stabilità 2015, l'art. 1, comma 602 della legge finanziaria 2018 ha previsto che si può procedere con la sostituzione a decorrere dal 30mo giorno di assenza per i profili di assistente amministrativo e di tecnico.

Per i collaboratori scolastici resta il divieto nei primi 7 giorni di assenza, derogato dalla [nota Miur 2116/15](#), che prevede la possibilità di sostituirli anche prima dei 7 giorni, qualora il dirigente scolastico valuti che ci siano problemi per l'incolumità e la sicurezza degli alunni o per l'assistenza agli alunni diversamente abili o per altre esigenze improrogabili di carattere organizzativo che potrebbero "compromettere il diritto allo studio costituzionalmente garantito". Inoltre, resta sempre valida la [nota Miur 0073 del 14/04/2016](#) che ha previsto la possibilità di conferire le supplenze per tutti i profili, nei soli casi di vacanza di posto per decesso, dimissioni dal servizio, pensionamento in corso d'anno.

Nonostante ciò, permangono sempre alcune situazioni (ad esempio, nei primi 30 gg. di amministrativi e tecnici) in cui diventa **impossibile** per la scuola **assicurare la funzionalità e l'efficienza dei servizi**, fino a configurarsi una interruzione del pubblico servizio. Ci riferiamo, ad esempio, all'assenza contemporanea di più assistenti amministrativi, o dell'assistente tecnico, figura unica per la propria area laboratoriale, che possono determinare la paralisi dell'ufficio o la sospensione dell'attività didattico-laboratoriale e rischi per la sicurezza dei laboratori.

Alcuni Uffici Scolastici Regionali hanno richiamato alcuni principi di carattere generale (*buon andamento dell'Amministrazione, contemperamento degli interessi, etc.*) – come l'USR dell'Emilia Romagna nella [nota 4050/16](#) - che possono essere presi in considerazione da parte delle scuole al fine di garantire, in specifiche situazioni di emergenza, il loro funzionamento e il diritto allo studio costituzionalmente tutelato.

Ricordiamo che i lavoratori ATA non hanno l'obbligo contrattuale ad accettare ore aggiuntive per sostituire i colleghi assenti. Qualora venga acquisita la loro disponibilità, è opportuno che la contrattazione di scuola definisca limiti e condizioni per la sostituzione degli assenti, per ridurre il continuo ricorrere a tale procedura, tenuto conto che, anche l'intensificazione in orario di servizio, è un istituto contrattuale che va regolato nel contratto integrativo, retribuito e da utilizzare solo in situazioni di emergenza.

Per la sostituzione dei collaboratori la stessa legge di stabilità 2015 indica (comma 332) l'utilizzo delle risorse per le ore eccedenti che possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico.

Per gli altri due profili, il FIS dovrà essere riparametrato al fine di accantonare una percentuale da destinare ad AA e AT anche a fronte delle sostituzioni.

Contro tutte le rigidità del sistema la FLC CGIL continuerà a battersi per trovare [risposte idonee](#) a risolvere i problemi del personale ATA e delle scuole.

Eventuali proroghe delle supplenze fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

Il regolamento delle supplenze (DM 430/00) introduce la possibilità di prorogare le supplenze anche oltre la data di termine delle lezioni (art. 6 c. 4). Considerati i carichi di lavoro e le riduzioni di organico è opportuno che i dirigenti scolastici, anche in accordo con le RSU, utilizzino tali proroghe per garantire al meglio i servizi in particolare per le operazioni di scrutini ed esami.

DSGA

Per la sostituzione temporanea del DSGA non è prevista la stipula di contratti a tempo determinato (art. 56 CCNL), ma la sostituzione avviene con personale interno (assistente amministrativo) che a sua volta è sostituito secondo le regole illustrate prima.

Riepiloghiamo di seguito le modalità per le convocazioni e le sanzioni previste sia per il personale docente che per il personale ATA della scuola statale.

Indice (cliccabile)

- [Supplenze docenti fino a 10 giorni nella scuola primaria e dell'infanzia](#)
- [Altre tipologie di supplenza](#)
- [Sanzioni previste per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono delle supplenze - Docenti](#)
- [Sanzioni previste per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono delle supplenze - ATA](#)

Supplenze docenti fino a 10 giorni nella scuola primaria e dell'infanzia

Per questa tipologia di supplenza sono convocati solo gli aspiranti che hanno espresso, nella domanda, la loro volontà di ottenere tale tipologia di supplenza.

- Le scuole, una volta individuati gli interessati attraverso il sistema informativo, interpellano gli aspiranti durante la **fascia oraria di reperibilità** che va **dalle ore 7.30 alle ore 9.00**, utilizzando il recapito di telefono cellulare e/o fisso. La mancata risposta è considerata rinuncia e comporta l'immediato ulteriore scorrimento delle graduatorie.
- In caso di **esito negativo**, in quanto nel predetto arco orario nessuno abbia contestualmente accettato la supplenza, dalle ore 9,00 alle ore 10,00, possono essere prese in considerazione situazioni eventualmente lasciate in sospeso nella fase precedente (in quanto non è avvenuto un contatto diretto con l'aspirante), attribuendo la supplenza al primo aspirante disponibile.
- **Non si considera rinunciatario** chi ha già ricevuta e accettata un'altra proposta o è già occupato anche ad orario ridotto.
- Il **raggiungimento della sede** deve avvenire in tempi rapidi.

Altre tipologie di supplenza (Docenti e ATA)

A partire dal 2011/2012 per le convocazioni, sia dei docenti che degli ATA, è stato attivato un nuovo sistema di gestione delle convocazioni.

Il sistema prevede che all'aspirante/agli aspiranti, individuati attraverso il sistema informativo sia inviato:

- **un messaggio di posta elettronica** con avviso di ricevimento, all'indirizzo indicato nella domanda (posta certificata o posta elettronica tradizionale) contenente tutti i dettagli della supplenza.

(precedentemente era previsto anche un avviso via SMS, attualmente non più attivo).

La **comunicazione** relativa alla proposta di assunzione **deve contenere**:

- i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno
- il termine (giorno e ora) entro il quale deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro
- le indicazioni di tutti i recapiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti
- nel caso di convocazione multipla, diretta a più aspiranti, la comunicazione deve inoltre contenere:
 - l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri convocati
 - la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l'offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione

Per le **supplenze pari o superiori a 30 giorni**, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un **preavviso di almeno 24 ore** rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.

Nei casi in cui per qualunque motivo l'utilizzazione della piattaforma possa risultare non praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le precedenti procedure (fonogramma/telegramma).

Sanzioni previste per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono delle supplenze – Docenti ([DM 131/07 art. 8](#))

- Le sanzioni si applicano anche a chi è stato nominato da messa a disposizione (MAD) [vedi [nota 37856/18](#)]
- Le sanzioni sono applicate per il solo anno scolastico in corso
- Le sanzioni non si applicano per "*giustificati motivi suffragati da idonea documentazione*" (Art. 8 comma 4)
- Le sanzioni per mancata accettazione/proroga/conferma si applicano solo per il personale totalmente inoccupato (quindi non si applicano a chi è già in servizio o ha accettato un'altra nomina, anche ad orario ridotto)
- Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
- Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

Rinuncia ad una nomina/conferma/proroga:

- dalle graduatorie ad esaurimento: non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze da altra graduatoria provinciale o dalle graduatorie d'istituto
- per le supplenze fino a 10 giorni: si viene cancellati, dallo specifico elenco per le supplenze fino a 10 giorni di quella scuola
- per le altre supplenze da graduatorie d'istituto:
 - alla prima rinuncia non sono previste sanzioni
 - alla seconda rinuncia, nella stessa scuola, si viene collocati in coda alla graduatoria di III fascia (dopo l'ultimo aspirante) per quell'insegnamento

Mancata presa di servizio dopo aver accettato una nomina:

- dalle graduatorie ad esaurimento: non si possono più ottenere supplenze per quell'insegnamento sia dalla graduatoria ad esaurimento che dalle graduatorie d'istituto di tutte le scuole indicate
- dalle graduatorie d'istituto: non si possono più ottenere supplenze per quell'insegnamento dalle graduatorie d'istituto di tutte le scuole indicate

Abbandono di una supplenza:

- dalle graduatorie ad esaurimento: non si possono più ottenere supplenze per tutti gli insegnamenti sia dalle graduatorie ad esaurimento che dalle graduatorie d'istituto
- dalle graduatorie d'istituto (e da MAD): non si possono più ottenere supplenze per tutti gli insegnamenti dalle graduatorie d'istituto (e da MAD) di tutte le scuole.

Sanzioni previste per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono delle supplenze – ATA ([DM 430/00 art. 7](#))

- Le sanzioni si applicano anche a chi è stato nominato da messa a disposizione (MAD) [vedi [nota 37856/18](#)]
- Le sanzioni non si applicano per " *giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato* " (Art. 7 comma 5)
- Le sanzioni per mancata accettazione/proroga/conferma si applicano solo per il personale totalmente inoccupato (quindi non si applicano a chi è già in servizio o ha accettato un'altra nomina, anche ad orario ridotto)
- Il personale, che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.
- Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti (24 mesi).
- L'accettazione di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude la possibilità di accettarne successivamente una per altro profilo sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche. ([Nota 1878 del 30 agosto 2013](#))
- In caso di supplenza attribuita su spezzone orario, è garantita in ogni caso la possibilità del completamento, sul medesimo profilo. Qualora non fosse possibile completare l'orario, per incompatibilità organizzative, è consentito lasciare lo spezzone per il posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità di posti interi. ([Nota 1878 del 30 agosto 2013](#))

Rinuncia ad una nomina/conferma/proroga:

- dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d'istituto (il riferimento originario relativo all'anno successivo risulta inapplicato in quanto le graduatorie permanenti si aggiornano tutti gli anni)
- per le supplenze da graduatorie d'istituto:
 - non sono previste sanzioni

Mancata presa di servizio dopo aver accettato una nomina:

- dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d'istituto (il riferimento originario relativo all'anno successivo risulta inapplicato in quanto le graduatorie permanenti si aggiornano tutti gli anni)
- dalle graduatorie d'istituto: non sono previste sanzioni

Abbandono di una supplenza:

- dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si possono più ottenere supplenze, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.
- dalle graduatorie d'istituto (e da MAD): non si possono più ottenere supplenze, conferite sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto (e da MAD), per l'anno scolastico in corso.